

2307; nello stesso senso anche Corte cost. 18.10.1996, n. 344, *NGL*, 1996, 665). Il giudice remittente rilevava in questa norma la presenza di uno strumento elusivo del disposto costituzionale in quanto volto ad attribuire implicitamente efficacia *erga omnes* al contratto collettivo stipulato ai sensi del menzionato art. 5 (Pret. Torino 27.5.1993, *MGL*, 1993, 311, con nota di Figurati; Perulli 1992a, 548). Il giudice delle leggi nega in radice la confidabilità di un tale conflitto asserendo, in via palesemente strumentale, la sottoposizione alla norma costituzionale dei soli contratti normativi. L'ipotesi di cui all'art. 5 non apparrebbe a tale specie contrattuale dal momento che «l'efficacia diretta si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (o del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale). Il contratto collettivo, cui rinviava la norma in esame, incide sul singolo prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede sindacale».

Il formale distinguo operato dalla Corte ha valenza esclusivamente descrittiva, serve unicamente ad evitare censure di illegittimità costituzionale, poiché sotto il profilo effettuativo le questioni si scaricano comunque in sede di impugnazione giurisdizionale del recesso, i cui presupposti di validità ed efficacia sono condizionati, vuoi in via diretta vuoi in via presuntiva, dalle previsioni regolative del contratto collettivo. D'altra parte non si può ignorare come la necessità di ricorrere a queste acrobazie interpretative sia in larga parte imputabile ad un atteggiamento non certo coerente del legislatore. Esso apre nuovi spazi alla contrattazione collettiva «senza porre la dovuta attenzione alle regole che devono presiedere al processo negoziale, facendo finta che non si pongano, e drammaticamente, problemi in ordine all'efficacia del contratto collettivo» (Focareta 1992, 330).

Sulla stessa linea argomentativa della Costituzionalità si pone un'uniforme giuris-

sprudenza di legittimità successiva (Cass. 22.6.2004, n. 11634, *NGL*, 2005, 18; Cass. 15.1.2003, n. 530, *NGL*, 2003, 271; Cass. 9.8.2000, n. 11875, *FI*, 2000, I, 3099), secondo cui la contrattazione gestionale e compositiva produce effetti immediati solo sul datore di lavoro, costituendo a carico del medesimo un obbligo di conformare i suoi provvedimenti alle previsioni limitative poste dal contratto. «È ben vero, infatti, che il contratto collettivo di diritto comune può avere non solo funzione normativa – in quanto volto a conformare il contenuto dei contratti individuali di lavoro – oppure funzione obbligatoria – quale si esprime nell'instaurazione di rapporti obbligatori, destinati a vincolare soltan- to le parti stipulanti dello stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, organizzazioni dei datori di lavoro o, nel caso di contratto aziendale, lo stesso datore di lavoro) – ma, talora, può assumere altresì – secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale – funzione gestionale, diretta essenzialmente alla composizione di conflitti (di diritti o di interessi) in forma di transazione o di accertamento, che parimenti spiega la propria efficiacia diretta nei confronti di dette parti stipulanti – ma può incidere indirettamente, tuttavia, su singoli lavoratori – né è soggetta ai limiti, circa la efficacia *erga omnes*, stabiliti costituzionalmente per i contratti normativi (art. 39 Cost.). Tuttavia l'interpretazione degli stessi contratti collettivi di diritto comune – anche in ordine alla loro funzione ed efficacia soggettiva, oltre che al loro contenuto – è accertamento di fatto riservato al giudice del merito – secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte – e, comunque tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il

modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre – inammissibilmente – interpretazioni o argomentazioni alternative – o, comunque, diverse – rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati».

Da segnalare inoltre una recente giurisprudenza di legittimità che equipara la stipula di contratti gestionali alla sottoscrizione di contratti normativi ai fini dell'applicabilità dell'art. 19 st. lav. e quindi della facoltà di costituire r.s.a. in azienda: «anche se le regole previste in un accordo gestionale sono dirette a delimitare l'ambito del potere del datore di lavoro, esse si risolvono in fonte di diritti per i singoli lavoratori che di quegli accordi possono pretendere l'attuazione», di guisa che la circostanza di essere associazione sindacale firmataria di contratto collettivo di natura gestionale integra gli estremi di cui all'art. 19, lett. b) legittimando l'istituzione di r.s.a. ai sensi dello statuto (così Cass. 24.9.2004, n. 19271, *GC*, 2005, 1535 e *RDL*, 2005, II, 549).

Sintetizzando, infine, dalla complessiva trattazione aziendale nella sua parte normativa è inefficace nei confronti dei lavoratori dissenzienti laddove presenti carattere peggiorativo purché non vi sia un'espressa delega della legge che gli attribuisca una funzione di produzione normativa a tutela di interessi generali, mentre nella sua eventuale parte ge-

stionale possiede efficacia indiretta nei confronti dei lavoratori in quanto pone innanzitutto vincoli per le parti contrattanti che si riflettono poi sul legittimo e concreto esercizio dei poteri imprenditoriali, sull'adozione di provvedimenti funzionali al governo dell'azienda. Tale orientamento prevalente, indotto per superare le strettoie dell'art. 39 Cost. con riguardo al contratto normativo nazionale, si giustifica nella necessità di dover fornire una soluzione uniforme per i contratti collettivi gestionali di livello nazionale e aziendale, altrimenti rischiandosi di avere, in relazione a previsioni contrattuali dotate della stessa natura e funzione, due distinte forme di efficacia.

Rimane incertezza sulle sorti dei contratti collettivi nazionali o territoriali *derogatori* di cui al d.lgs. n. 276/2003, se essi saranno attirati nell'area dell'efficacia circoscritta in ossequio ai principi generali di libertà sindacale e di rappresentanza civilistica, ovvero se graviteranno nell'orbita dell'efficacia *erga omnes* secondo la tesi dell'assimilazione formale alla fonte legislativa, come è accaduto, e si presume accada in relazione alle tipologie previste dalla legge Biagi, per i contratti autorizzatori e integrativi. In ogni caso la nuova stagione politica che sembra prospettarsi all'orizzonte potrebbe ridimensionare i margini di derogabilità e dunque attenuare il problema applicativo, anche attraverso una rivalutazione dell'intervento *ex ante* e non *ex post* dell'autonomia collettiva ed una riforma complessiva della struttura, soggetti ed ambito di efficacia della contrattazione collettiva.

4.3.3.3 L'efficacia oggettiva

Sommario: 4.3.3.1. Pre messa – 4.3.3.2. L'efficacia immediata – 4.3.3.3. L'indiribilità *in personam* – 4.3.3.4. La derogabilità *in melius*.

Fonti normative: c.c., artt. 1322, 1374, 1388, 1723, 1726, 2077, 2113 – 1. 11.8.1973, n. 533, art. 6.

4.3.3.1. Premessa — Con l'espressione «efficacia oggettiva» del contratto collettivo (cfr. Giugni 1996, 153) si allude alla questione di come le clausole collettive che compongono la parte normativa influiscano, dal punto di vista giuridico, sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, ovviamente allorché le parti siano tenute all'applicazione del contratto collettivo stesso (v. § 4.3.1.).

Fin dalle prime elaborazioni è risultato chiaro che la questione dell'efficacia oggettiva del contratto collettivo può essere chiaramente distinta in due, per così dire, sotto-problematiche: il problema, innanzitutto, se il contratto collettivo possieda una efficacia mediata da parte del contratto individuale oppure, invece, una efficacia immediata nei confronti dei rapporti di lavoro; il problema, in secondo luogo, della possibilità o no, del contratto individuale di prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita dal contratto collettivo.

Sociativo tra singolo ed associazione»; Cataudella 1966, 559 laddove afferma che con l'adesione al sindacato si accompagna l'*implied consent* «conferimento di un mandato all'associato sindacale per la stipula di contratti collettivi»).

A queste teorie si contrappone l'orientamento che facendo leva sulla qualificazione del contratto collettivo come atipico *ex art.* 1322, 2° c., c.c. (Giugni 1968a; secondo Grasselli 1974a, 30 il contratto collettivo è ormai un contratto norminato sia pure non disciplinato espressamente), gli attribuisce un'efficacia immediata, di tipo dispositivo, nei confronti dei contratti individuali. Il codice civile del 1942 contiene, infatti, delle figure (transazione, rinuncia, recetto ecc.), compreso il contratto di compravendita, di cui all'art. 1376 c.c., a cui ha attribuito espressamente un effetto immediato sulla situazione giuridica pre-esistente delle parti interessate. Considerato inoltre che, «sotto il nuovo codice, non trova più fondamento la tipicità degli effetti non obbligatori, che possono riconnettersi anche a contratti innominati o atipici» (*art. 1322, 2° c., c.c.*), il contratto collettivo sarebbe dotato di un'efficacia immediata analogia a quelle delle altre figure contrattuali richiamate (Giugni 1968a, 174). Sennonché questa teoria non riesce a spiegare la creazione di situazioni giuridiche nuove (Nogler 1997, 82-93).

4.3.3.2. L'efficacia immediata — La dottrina ha discusso a lungo se l'efficacia del contratto collettivo di diritto comune fosse mediata dal contratto individuale oppure immediata e cioè direttamente nei confronti del singolo rapporto individuale di lavoro. In assenza di una espressa ed esaustiva disciplina legale del contratto collettivo, che proprio per questo viene denominato di «diritto comune», la dottrina ha elaborato varie teorie sul tipo di efficacia.

La teoria della rappresentanza fa leva sull'art. 1388 c.c. e sostiene quindi che il contratto collettivo di diritto comune possiede un'efficacia di tipo unicamente obbligatorio (Carullo 1947; Riva, Sanseverino 1957, 319, 1962; Mazzoni 1959; Simi 1980a, 70; Branca 1960a; Grandi 1965, 60 con l'importante precisazione che non è, in realtà, necessario ricorrere alla figura del mandato dal momento che è possibile spiegare la rappresentanza sindacale come «fenomeno connesso al contratto as-

sociativo tra singolo ed associazione»; Cataudella 1966, 559 laddove afferma che con l'adesione al sindacato si accompagna l'*implied consent* «conferimento di un mandato all'associato sindacale per la stipula di contratti collettivi») (Mengoni 1980, 290). Analogamente si afferma poi che la nuova formulazione dell'art. 2113 c.c. «confirma che, ad onta della sua natura pur sempre negoziale, il contratto collettivo (...) è in grado di attribuire, così come la legge, diritti direttamente alle parti del rapporto» (D'Antona 1994b, 58; Vardaro 1985, 306). Tale efficacia immediata è stata, infine, descritta ancor più esplicitamente, nel senso che «la contrattazione collettiva, a differenza di un qualunque "governo privato", è essa stessa sede per l'emersione di veri e propri diritti» (Sciarrà 1994, 512; Napoli 1989b, 69 parla del contratto collettivo come «atto normativo immediatamente operante nel rapporto di lavoro», in tal senso v. anche Mengani 1990a, 696). Il contratto collettivo è, più precisamente, da porre tra le fonti di integrazione del contratto individuale (*art. 1374 c.c.*; v. Mengoni 1975a; Sciarrà 1989a, 70); esso opera non in relazione al contenuto del contratto bensì sulla regolamentazione, sugli effetti del contratto stesso.

Il fatto che l'efficacia del contratto collettivo sia di tipo regolativo determina la conseguenza, assai rilevante, che «le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salvo l'ipotesi di loro recezione ad opera del contratto individuale) operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento» (*Cass. 5.2.2000, n. 1298; Cass. 18.12.1998, n. 12716; Cass. 14.11.1995, n. 11805; NGL, 1996, 159; Cass. 24.10.1995, n. 11052; NGL, 1996, 218; Cass. 12.9.1995, n. 9646; NGL, 1996, 26; Cass. 23.7.1994, n. 6845; NGL, 1994, 705; Cass. 22.11.1996,*

n. 10304

Nell'ipotesi, ad esempio, ricorrenza degli scatti d'anzianità ciò significa che in presenza di un nuovo contratto collettivo che aumenta il periodo necessario per maturare lo scatto d'anzianità stesso, il lavoratore è titolare di un diritto quesito solo se, alla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, ha maturato l'anzianità aziendale necessaria. Egli non è, invece, titolare, proprio perché quella disciplina non si è incorporata nel suo contratto individuale di lavoro, del diritto a calcolare anche per il futuro gli scatti d'anzianità con la vecchia, e più favorevole, regolamentazione collettiva (sul caso v. Cass. 6.5.1991, n. 4947 *Fl*, 1991, I, 2781; Trib. Torino 7.4.1989, *GPIem*, 1990, 77; v. Cass. 21.1.2000, n. 689, *MGL*, 2000, 271, con riferimento alla maturazione dei requisiti di età e anzianità di iscrizione al fondo necessari per ottenere il trattamento pensionistico, pur non avendo ancora presentato la relativa domanda; per quanto riguarda, invece, la rinegoziazione in *pejus* dei trattamenti retributivi, ferma restando la garanzia dell'art. 36 *Cost.*, v. Cass. 20.6.2001, n. 8429, *RDL*, 2002, II, 8). In poche parole il lavoratore potrà parlare di diritti quesiti solo se ha maturato, in vigenza di un contratto collettivo, un diritto soggettivo (ad esempio al pagamento di una certa voce retributiva). Egli non può invece, in alcun caso, acquisire una certa regolamentazione di diritto oggettivo (Cass. 12.2.2000, n. 1576, *Fl*, 2000, I, 1539; Cass. 17.3.1999, n. 2429, *NGL*, 1999, 441; Trib. Torino 19.12.2002, *GPIem*, 2003, 363; Trib. Milano 9.2.2000, *GML*, 2000, 361; Pret. Roma 9.3.1999, *RGL*, 2000, II, 66).

Una volta che il diritto soggettivo di origine collettiva è maturato, il contratto collettivo può disporsi solo qualora le parti stipulanti siano in possesso di un mandato specifico da parte di ognuno dei singoli lavoratori i cui diritti sarranno oggetto di disposizione collettiva (c.d. principio di intangibilità dei diritti quesiti, v. Cass. 22.6.2004, n. 11634, *NGL*, 2005,

te (Giugni 1968a). Questa teoria è però «in-compatibile col carattere chiuso del nostro sistema giuridico, nel quale non è ammessa la regola del precedente giudiziario» (Mengoni 1975a, 270 laddove soggiunge però che la teoria di Giugni ha «avuto almeno il merito di descrivere la situazione con'era, e non come si voleva che fosse»). Allo stesso risultato pratico giunge, infine, chi ritiene che il problema dell'efficacia inderogabile della regola collettiva debba essere affrontato in virtù del principio secondo cui «il contratto collettivo e quello individuale» sono «ambidue idonei a dare assetto alla medesima situazione, cioè al rapporto individuale di lavoro». L'«ordinamento» regolerebbe poi «il conflitto tra tali atti, assegnando prevalenza al primo sul secondo» (Persiani 1972b, 159; sul punto l'autore cita Cataudella 1966, 549 il quale ritiene che la norma che regola tale conflitto sia rappresentata dall'art. 2077 c.c.).

L'ulteriore teoria del potere collettivo originario individua un'autonomia sfera di interessi collettivi sul presupposto che l'art. 39 Cost. sancisca l'implicito, ma non meno sicuro riconoscimento e la garanzia a livello costituzionale, della competenza delle associazioni di categoria a regolare, attraverso atti giuridicamente rilevanti, gli interessi collettivi dei lavoratori. Da tale competenza delle organizzazioni sindacali si è fatto poi conseguire, per logica coerenza, la «totale irrilevanza dei contratti individuali che dettano una disciplina (del rapporto) diversa da quella risultante dai contratti collettivi» (Scognamiglio 1971, 160; Liebman 1979, 538; *contra* Giugni 1988a, 9). Senonché, «proprio l'assunto di fondo della teoria in oggetto confonde palesemente l'autonomia delle organizzazioni sindacali, che nel nostro caso si manifesta come l'abbandono dell'approccio tradizionale significativa, per il problema che ci occupa, attribuire al contratto collettivo di diritto comune l'efficacia inderogabile malgrado che nessuna norma lo prevedesse espressamente» (Nogler 1997, 72).

In tempi più ravvicinati, si è sostenuto che il problema dell'efficacia inderogabile della regola collettiva va risolto in virtù del rinvio che il contratto individuale opera nei confronti di quello collettivo (Prosperetti 1989). L'analisi della «tipicità sociale» del rinvio c.d. generico (o formale), dimostrerebbe, infatti, che tale rinvio si caratterizza per i connotati dell'effettività, evolutività, globalità, inderogabilità e competenza. Tale ricchezza di significati, rinvenibili, come detto, all'interno dell'analisi della tipicità sociale del rinvio generico, permette, quindi, all'autore in discorso di affermare che al di fuori dell'interpretazione della volontà individuale non è necessario considerare «un'autonomia operatività della fonte collettiva nell'ambito dell'ordinamento generale positivo» (Prosperetti 1989, 156). Questa conclusione presuppone evidentemente una visione giusnaturalistica dell'efficacia giuridica del contratto, oggi giorno insostenibile (per critiche alla suddetta teoria cfr. Nogler 1991).

Comunque sia, l'art. 2113 c.c., come modificato dall'art. 6, l. n. 533/1973, parla oggi espressamente di «disposizioni inderogabili (...) dei contratti (...) collettivi» e la dottrina e la giurisprudenza si sono, per lo più, assestate sulla «tesi corrente» (Pera 1990d, 21) secondo cui l'art. 2113 c.c., così come riscritto nel 1973, stabilisce attualmente «in modo esplicito e chiaro l'inderogabilità del contratto collettivo» (Grasselli 1974a, 2; Giugni 1988a, 9 e soprattutto Mengoni 1975a, 272; da ultimo, in tal senso, Del Punta 1994b, 94; Mariari 1994a, 104).

Una parte minoritaria della dottrina persevera, invece, a ritenere che lo stesso art. 2113 c.c., più che affermare, dia per presupposto l'inderogibilità *in pectus* accolta, invece, «nel sistema in base al dato storico normativo della giustificazione prodotta dalla giurisprudenza» (D'Antona 1994, 57; Rusciano 1984, 89; Id. 2003, 87 ss.; Muccia 1991, 66; già Scarpelli 1990, 248 aveva parlato dell'«accoglimento un po' semplicistico dell'art. 2113 come soluzione del problema dell'inderogabilità»).

Una variante di quest'ultimo orientamento afferma che «l'art. 2113 c.c. ha semplicemente confermato che l'art. 2077 c.c. trova applicazione anche per il contratto collettivo di diritto comune» (Ballesterro 1989, 388; Id. 2004a, 231; secondo Assanti 1993, 1^aart. 2077 c.c. è logicamente confermato dal nuovo testo dell'art. 2113 c.c.). L'adozione di questo orientamento ha notevoli conseguenze in ordine al meccanismo tecnico attraverso le opere l'inderogabilità.

4.3.3.1. Il meccanismo tecnico dell'inderogibilità *in pectus* — Una volta chiarito il fondamento giuridico dell'inderogabilità *in pectus* del contratto collettivo, resta da spiegare il meccanismo tecnico attraverso il quale opera tale inderogabilità.

Un primo orientamento afferma che si dovrrebbe far riferimento all'art. 1339 c.c. Tale norma permetterebbe di inserire le regole collettive nel contratto individuale, «anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti», in quanto ciò sarebbe imposto dalla legge (art. 2113 c.c.; così Maresca 1985, 390; ma v. già Runggaldier 1980, 292). È questa la tesi maggioritaria che intende l'inderogabilità come nullità delle deroghe *in pectus* contenute nel contratto individuale (art. 1418, 1° c., Cost.) e incorpora quindi le regole collettive sostitutive nello stesso contratto individuale (art. 1339 c.c.).

La giurisprudenza, ed altra parte della dottrina, giungono alla stessa soluzione applicando, in via analogica, al contratto collettivo di diritto comune, l'art. 2077 (Cass. 5.11.2003, n. 16335, *OGL*, 2003, I, 777; Cass. 7.1.2003, n. 41; Cass. 2.9.1995, n. 6190, *LG*, 1996, 249; Cass. 17.9.1993, n. 9562; Cass. 24.8.1990, n. 8640; Cass. 15.6.1987, n. 5259; App. Bari 15.7.2004, *GLocale Bari* 2004; Trib. Torino 18.10.2002, *GPiem.*, 2003, 88; Sciarra 1989, 71; Tursi 1996a, 181).

Un secondo, più recente, orientamento, invece, afferma invece che l'inderogabilità delle regole collettive opererebbe «nei limiti

15; Cass. 7.2.2004, n. 2362; Cass. 8.5.2003, n. 7037; Cass. 2.4.2001, n. 4839, *NGL*, 2001, 701; Cass. 6.10.2000, n. 13300, *NGL*, 2001, 144; Cass. 12.9.1995, n. 9646, *NGL*, 1996, 26; v. *infra*, § 9.1.).

4.3.3.3. L'inderogibilità *in pectus* — La dottrina del contratto collettivo di diritto comune ha, a lungo, tentato di dimostrare che pur in assenza di una specifica disposizione legislativa, il contratto collettivo stesso possiede comunque un'efficacia inderogabile *in pectus* nei confronti dei contratti individuali.

La teoria della rappresentanza afferma che «i singoli, iscrivendosi, conferiscono all'associazione professionale, il mandato di provvedere alla tutela dell'interesse collettivo e il mandato, poiché è conferito anche nell'interesse di altri soggetti, non può essere efficacemente revocato, a norma degli artt. 1723, 2° c. e 1726 c.c.» (Santoro Passarelli F. 1959a, 373; Prosperetti U. 1974, 24; Siami 1980a, 70). Questo ragionamento non tiene perché le norme codistiche sul mandato «non prevedono certamente che il mandante» debba «restare fedele alla disciplina dell'affare posta in essere dal mandatario» (così ora Caringi, De Luca Tamajo, Tosi, Treu 1994a, 259; ma v. già Mengoni 1975a, 261; Runggaldier 1980, 294-295; Scognamiglio 1971, 140; Balzarini R. 1968, 207-208; Mazzotti di Celso 1965, 82).

Un'altra dottrina invita ad abbandonare una «concezione astorica della dogmatica giuridica» che nega l'influsso «delle forze reali, tra le quali è certamente da annoverarsi la giurisprudenza»; siccome poi, la giurisprudenza era costantemente nel senso dell'inderogabilità, intesa alla stregua dell'art. 2077 c.c. come nullità delle deroghe individuali, l'abbandono dell'approccio tradizionale signifava, per il problema che ci occupa, attribuire al contratto collettivo di diritto comune l'efficacia inderogabile malgrado che nessuna norma lo prevedesse espresamente

in cui l'inderogabilità stessa è sancita dall'art. 2113 c.c. e pertanto «la sostituzione di diritto della clausola collettiva a quella individuale» avrebbe luogo «non in seguito alla radicale nullità, ma in seguito all'annullamento della rinuncia o della transazione» (Ballistero 1989, 391 s.; 1994, 90 s.; Id. 2004a, 231 s.; secondo Giugni 1991c, 829 quello che non è chiaro in questa teoria è «come la sostituzione di diritto possa conseguire all'annullamento della rinuncia o transazione»).

Un terzo orientamento afferma che «a fronte delle clausole concordate in sede sindacale per la disciplina dei rapporti di lavoro sul piano degli interessi collettivi, le clausole stabilite dai contratti individuali rimangono prive di rilevanza: *tamquam non essent*» (Scognamiglio 1994b, 251 il quale soggiunge che «alla stessa stregua deve ritenersi che l'autonomia individuale riacquisti il suo vigore quando, esplicandosi al di là della sfera degli interessi collettivi, attribuisce ai lavoratori condizioni di maggior favore»; negli stessi termini ora Nogler 1997, 171). A questo orientamento è da ascrivere anche l'opinione secondo cui «come la norma comunitaria va applicata dal giudice nazionale senza tener conto di qualsiasi norma nazionale che interferisca nella relativa sfera di competenza, così la norma inderogabile viene applicata al rapporto senza tener conto del diverso preceitto creato dall'autonomia individuale» (D'Antona 1994b, 47).

terio dell'assorbimento «mettendo a confronto non le singole clausole contrapposte ma i trattamenti complessivi desuntibili dalle due discipline in conflitto e ciò sia per una razionale interpretazione del principio della clausola più favorevole al lavoratore sia per un'oggettiva necessità di carattere economico, la quale postula che al lavoratore sia riservato il trattamento più favorevole nel suo complesso, in esso restando assorbiti specifici benefici propri dell'altro» (Cass. 4.1.2001, n. 65; Cass. 9.10.1999, n. 11338; Cass. 13.5.1995, n. 5244; Cass. 15.6.1987, n. 5259).

Al criterio dell'assorbimento o conglobamento, si oppongono i sostenitori del *criterio del cumulo* secondo cui si devono porre a confronto le singole clausole del contratto collettivo e di quello individuale, cumulando le miti e di quello individuale, cumulando le migliori dell'uno con le più favorevoli dell'altro. Invero, in alcuni casi, la giurisprudenza ha sostenuto una posizione intermedia a mente della quale il confronto andrebbe operato istituto per istituto (Cass. 7.5.2001, n. 6348; Cass. 1.8.1986, n. 4933).

Si è infine, opportunamente osservato che i contratti collettivi che contengono la clausola di c.d. dell'inderogabilità dei trattamenti, impongono di confrontare gli istituti regolati dal contratto collettivo stesso globalmente (Giugni 1988a, 10). In effetti, in tal modo si valorizza una precisa indicazione, contenuta espessamente, o comunque «presupposta» (Ferraro 1981, 312), nei contratti collettivi di categoria, e rivolta chiaramente ai giudici. Queste clausole affermano generalmente che le disposizioni dell'accordo, «nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento» (De Luca Tarnajò 1976b, 202) e sono la manifestazione più chiara dell'intento delle parti di considerare l'accordo collettivo come un tutto unitario, «di conferire alla disciplina collettiva dei vari istituti un'intrinseca coerenza» (Rusciano 1984, 83).

4.4. La funzione obbligatoria

Sommario: 4.4.1. Individuazione della parte obbligatoria del contratto collettivo – 4.4.2. Il riconoscimento della parte obbligatoria – 4.4.2.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte d'appello nella teoria dell'ordinamento intersindacale e nella restrizione civilitica – 4.4.2.3. La questione della dottinità nella teoria del contratto collettivo e i riflessi sul riconoscimento della nozione di parte obbligatoria nelle nuove funzioni del contratto collettivo – 4.4.2.4. Consolidamento indiretto della nozione di parte obbligatoria nella evoluzione verso un modello di contrattazione dinamica (*rinnovo*) – 4.4.3. Contenuti della parte obbligatoria – 4.4.4. Validità ed efficacia della parte obbligatoria – 4.4.5. Contenuti, validità ed effetti di alcune clausole particolari – 4.4.5.1. Il dovere di esecuzione – 4.4.5.2. Il dovere implicito di influenza – 4.4.5.3. Il dovere implicito di pace sindacale – 4.4.5.4. Le clausole di ireguia – 4.4.5.5. Le clausole di rinvio – 4.4.5.6. Le soggettività bivalenti – 4.4.6. L'adempimento delle clausole obbligatorie – 4.4.6.1. Fine di esigenze – 4.4.6.2. La soggettività delle associazioni sindacali: legittimazione processuale e responsabilità patrimoniale – 4.4.6.3. Ritiro applicabile alle controversie per violazione delle clausole obbligatorie.

Fonti normative: c.c., art. 2067.

4.4.1. Individuazione della parte obbligatoria del contratto collettivo

— La distinzione, all'interno del *corpus* del contratto collettivo, di una parte "normativa" e di una "obbligatoria" è dovuta alla presenza di clausole non destinate a regolamentare rapporti individuali di lavoro, ma ad instaurare rapporti obbligatori tra le parti collettive. La parte obbligatoria si presenta, quindi, come connotata da una differenza strutturale rispetto alla parte normativa. Infatti, le sue clausole non vanno a comporre il quadro delle condizioni a cui viene prestato il lavoro. Alla diversità strutturale, si associa una differenza funzionale, riguardante i soggetti interessati all'applicazione della parte obbligatoria, che sono le stesse organizzazioni stipulanti il contratto collettivo ovvero le loro articolazioni minori e non le parti del rapporto individuale. Destinatari della parte obbligatoria sono dunque i soggetti collettivi che, per mezzo di essa, modellano la disciplina della stessa attività negoziale e gli effetti della stipulazione del contratto collettivo sul piano dei rapporti tra associazioni dei lavoratori e dei datori.

4.4.2.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione

— Con lo sviluppo dei rapporti collettivi, seguito al riconoscimento costituzionale della libertà sindacale, si assiste ad un significativo incremento delle clausole obbligatorie, in connessione alla frequente inserzione nei contratti collettivi di clausole di tregua o di pace sindacale. Inoltre, la stessa l. n. 741/1959 poneva il problema di precisare i confini della parte obbligatoria e di considerare la questione della receibilità della stessa parte obbligatoria in atti normativi, allo scopo di realizzare l'estensione *erga omnes* dell'efficacia del contratto collettivo, come previsto dalla l. 741 medesima. Il problema della possibilità o meno di estensione *erga omnes* della parte obbligatoria consente di addurre

4.3.3.4. La derogabilità in melius — Una volta spiegato il meccanismo tecnico attraverso il quale opera l'inderogabilità *in melius* del contratto collettivo, resta da chiarire quando il contratto individuale abbia, concretamente derogato *in melius* rispetto al contratto collettivo stesso.

Ora, sul confronto tra disciplina collettiva e disciplina individuale si sono sviluppati due contrastanti criteri. La giurisprudenza afferma, per lo più, che il problema deve essere risolto in virtù del *cri-*